



# INQUINAMENTO ACUSTICO: NOVITÀ NORMATIVE E NUOVA DISCIPLINA PER I TECNICI

PAOLO FOTI

Il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico” si pone come principale obiettivo, per quanto concerne le modifiche alla Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447 (disposto normativo che definisce appunto i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico), quello di superare in via definitiva alcune criticità normative che negli anni hanno ingenerato difficoltà applicative della norma stessa.

La prima riguarda l’interpretazione univoca e la conseguente corretta applicazione dei “valori limite” di rumorosità ambientale prodotta da “sorgenti sonore fisse e mobili”, sia ai fini autorizzativi che ai fini di conduzione di organizzazioni con e senza scopo di lucro, governative e non (es. esercizi commerciali, unità produttive artigianali, impianti industriali, aree adibite sia ad attività sportive che ricreative, etc.), mentre la seconda riguarda le evidenti difficoltà di perseguimento (accesso alla professione) del titolo di “tecnico competente in acustica” a livello regionale, di chi

Il D.Lgs. 42/2017, nel dettare disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, si pone come principale obiettivo quello di superare in via definitiva alcune criticità normative che negli anni hanno ingenerato difficoltà applicative. La prima riguarda la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, mentre la seconda disciplina la figura del tecnico competente in acustica, ovvero la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il Decreto introduce anche l’obbligo di valutazione di impatto acustico.

PER QUANTO RIGUARDA LA TUTELA DELL'AMBIENTE ESTERNO E ABITATIVO VENGONO INTRODOTTE SIA NUOVE DEFINIZIONI DI "SORGENTE", SIA NUOVI PARAMETRI AMBIENTALI, RISPETTIVAMENTE *SORGENTE SONORA SPECIFICA* E *VALORE LIMITE DI IMMISSIONE SPECIFICO*.



vuole avvicinarsi per la prima volta alla materia. In riferimento al primo punto, sin dalla prima applicazione della legge n. 447/95 sono emerse immediatamente difficoltà sull'applicazione dei "valori limite" e, successivamente, con l'introduzione del D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante disposizione in materia di "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", si sono amplificate e fortificate le differenze interpretative sulla corretta applicazione dei valori limite di emissione delle sorgenti sonore che hanno portato gli addetti al settore ad operare in maniera non propriamente uniforme sul territorio nazionale a discapito degli operatori commerciali.

Nello specifico, l'articolo 9 del D.Lgs. n. 42/17 modifica sostanzialmente l'articolo 2 della legge n. 447/95, gettando basi solide, sia pur con alcune perplessità da parte degli addetti ai lavori, per la risoluzione di un annoso problema, con successivi decreti attuativi.

A tal proposito vengono introdotte sia nuove definizioni di "sorgente" sia nuovi parametri ambientali, rispettivamente *sorgente sonora specifica* (sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore

ambientale) e *valore limite di immissione specifico* (valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore), di cui si attendono appunto decreti attuativi per la loro completa definizione.

Vengono anche trasformati e potenziati alcuni parametri ambientali, tra cui il *valore di attenzione*, a valle delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 42/17 divenuto valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ne ricorrano i presupposti, sia pur a carattere temporaneo, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale delle attività.

Ulteriori ed importanti modifiche della legge quadro n. 447/95 hanno riguardato sia l'articolo 7 per ciò che attiene i piani di risanamento acustico sia l'articolo 8 riguardante disposizioni in materia di impatto acustico e rispettivamente: la previsione di presentazione da parte dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, di una relazione quinquennale sullo stato acustico del ter-

È STATO ISTITUITO, PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE LA PROFESSIONE DI "TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA", SULLA BASE DEI DATI INSERITI DALLE REGIONI O DALLE PROVINCE AUTONOME.



ritorio, che va trasmessa in Regione entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni; la *valutazione di impatto acustico* di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore.

Infine, con gli articoli 14, 16 e 17 sempre del D.Lgs. n. 42/2017, il legislatore anticipa la volontà di integrare per quanto attiene la disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici, senza contare le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche e dai luoghi in cui si svolgono attività sportive.

La seconda vera novità introdotta nelle modifiche apportate alla legge n. 447/95 riguarda la figura del "tecnico competente in acustica" ovvero la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

La professione di "tecnico competente in acustica" rientra tra le "professioni non organizzate in ordini o collegi" di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e a tal fine è stato istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di "tecnico competente in acustica", sulla base dei dati inseriti dalle Regioni o dalle Province Autonome.

Il prerequisito per potersi iscrivere nell'apposito elenco tenuto dal MATTM è il possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico (vedi elenco specifico in allegato 2 del D.Lgs. 42/17), e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2 "parte B" del D.Lgs. 42/17;
- avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 "parte B" del D.Lgs. 42/17;



VENGONO INOLTRE DEFINITE  
PROCEDURE E COMPETENZE  
PER L'ELABORAZIONE DELLA  
MAPPATURA ACUSTICA E DEI PIANI  
DI AZIONE VOLTI ALLA RIDUZIONE  
DEL RUMORE AMBIENTALE E VIENE  
ISTITUITA PRESSO IL MATTM UNA  
COMMISSIONE PER LA TUTELA  
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

- avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2 "parte B" del D.Lgs. 42/17;
- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del D.Lgs. 42/17, all'elenco tenuto dal MATTM può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

- aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla Regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 447/95, attestata da idonea documentazione;
- avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto

secondo lo schema riportato nell'allegato 2 "parte B" del D.Lgs. 42/17.

Tutti coloro invece, che hanno già ottenuto il riconoscimento della qualificazione di "tecnico competente in acustica" da parte della Regione ai sensi della previgente normativa, ovvero del D.P.C.M. 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 42/17, possono presentare alla Regione di residenza, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco.

Il D.Lgs. 42/2017 nelle attività di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico in accordo con la Legge Europea n. 161 del 30 ottobre 2014, oltre alle modifiche alla L. 447/95, pone in essere anche modifiche al D.Lgs. 194/95, che definisce procedure e competenze per l'elaborazione della mappatura acustica e dei piani di azione volti alla riduzione del rumore ambientale. Viene inoltre istituita presso il MATTM una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Salute, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico.